UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 - C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO **BASSO LAGO MAGGIORE** --00000--Rep. n. _163_/A -----Concessione demaniale n. L/O/161/2013 del 30.09.2013 – (Pr. 26/D.L.)---**CONCESSIONE DEMANIALE** DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO (D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009) Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. CONDOMINIO LA RE-SIDENCE, tipologia di concessione: AREA A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATA-STO FABBRICATI (art. 10 comma 1 lettera b)) – PONTILE FISSO (art. 10 comma 1 lettera l) - NON RICONDUCIBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO.----IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO - richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;------ richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Am-

ministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio
Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom.
Renato Melone;
- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori
con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della
Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite
in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;
- Vista l'istanza di sanatoria (modello S9) presentata dal Condominio LA RE-
SIDENCE (in data 02.02.2005 - prot. 740 del Comune di Lesa), riferita ad
un'occupazione di area demaniale in Comune di Lesa identificata ed antistan-
te il mappale 939 del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Lesa
- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 315 del
26.08.2013 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di conces-
sione demaniale a favore del CONDOMIO LA RESIDENCE con sede in
Lesa (No) Via Davicini n. 111 - (C. F. 81005900030) per l'occupazione di
un'area demaniale identificata ed antistante il mappale 939 del foglio 13 del
Comune di Lesa (No);
- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;
- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-
- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.;
- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio
idrico della navigazione interna piemontese";
- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Ge-
stione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato
con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori

della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.----- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----**CONCEDE** ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese" e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 "Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali", a:-----**CONDOMIO LA RESIDENCE** con sede in Lesa (No) Via Davicini n. 111 - (C. F. 81005900030), di occupare un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) ed antistante al foglio 13, mappale 939, per complessivi 378,37 ml. (area meglio identificata nell'allegata planimetria) – di cui mq. 343,27 aree a terra occupate da manufatti non riconducibile a beni censibili al catasto fabbricati (art. 10 comma 1 lettera b)) – mq. 35,10 pontile fisso (art. 10 comma 1 lettera l)) in sanatoria per i seguenti periodi:------ dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. - dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della 1.r.12/2004);----ed in via ordinaria dal 01/01/2010 al 31/12/2018 (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: residenziale e connesse , alle condizioni e pre-
scrizioni di seguito indicate:
Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga,
la concessione scadrà il 31.12.2018
Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determina-
to in € 1.674,76 ed e' stato interamente versato dal Concessionario alla data
odierna, a mezzo di bonifico bancario;
I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi
dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati an-
nualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di
operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI)
Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le
modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento
del canone
Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque
versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di
mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento)
Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata
Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesore-
ria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere
trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà
contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di con-
cessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e
la particella catastale, l'annualità del canone
Art. 3 – Si dà atto della "garanzia" di € 1.674,76 -fornita dal Concessionario a mez-

zo di versamento a favore di questo Ente in data 11.07.2013	
La "garanzia" così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al ter-	
mine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il	
concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione	
Art. 4 – L'area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Con-	
cessionario	
Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte	
le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero ne-	
cessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere	
gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso	
Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che	
possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconces-	
sione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa	
vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente	
Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasforma-	
zione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione con-	
cedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e	
l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autoriz-	
zate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso	
alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà	
dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale,	
da compiersi a cura e spese del Concessionario	
Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessiona-	
rio:	
- per il mancato regolare pagamento del canone;	

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da
norme di legge o di regolamenti;
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello
scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene con-
cesso
Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-
me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed as-
sume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il
concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eli-
minare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del
Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Con-
cessionario
Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio
per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato
ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in
essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessio-
ne medesima
Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il con-
cedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Conces-
sionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse
una minor comodità o maggiore spesa
Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spe-
se di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario

F.to Geom. MELONE Renato
Il Responsabile dell'Ufficio Associato
Lesa lì, 30.09.2013
del demanio della navigazione interna piemontese vigente
17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni
D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.
ria, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al
espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in mate-
Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non
to del bene consegnato
Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.
bre dell'anno di scadenza
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve
tuisce momento di consegna formale del bene
ghi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-
l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obbli-
ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare
Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal
cedente ogni variazione di domicilio
Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al con-

Il sottoscritto Geom. Roberto ALFIERI, in qualità di Amministratore del CONDOMIONIO LAGO	
AZZURRO, avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del pre-	
sente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del	
Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di	
manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (deca-	
denza del Concessionario), 9 (responsabilità' del Concessionario), 10 (responsabilità' giudi-	
ziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione),	
15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).	
, il Geom. Roberto Alfieri	